

blea di procedere ad una unica votazione relativa all'intero	res)
statuto invece che articolo per articolo. =====	La
Il Presidente pone in votazione la proposta della Dottoressa	200
Cannistra' Alessandra. =====	La
L'assemblea all'unanimita' delibera di procedere ad una sin-	acc
gola votazione per l'approvazione dell'intero statuto. =====	---
Ultimati gli interventi e poiche' nessun altro chiede la pa-	---
rola il Presidente invita a votare. =====	La
L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia	ta.
discussione e con il voto espresso per alzata di mano con	ri
prova e controprova all'unanimita' =====	re
===== delibera =====	sp
- di modificare lo statuto sociale al fine di migliorare	L'
l'organizzazione sociale ed anche al fine di adeguarlo alle	ec
disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016. =====	di
Il presidente dà quindi atto che i nuovi patti sociali, che	L'
rispetto ai precedenti conserva invariati la denominazione,	ne
la sede, la durata, il capitale sociale e l'oggetto principa-	E
le, sono i seguenti: =====	d.
"SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "PATTO 2000"	=
===== STATUTO =====	=
===== Art. 1 =====	I
===== DENOMINAZIONE =====	s
E' costituita una Società Consortile a responsabilità limita-	È
ta sotto la denominazione "Patto 2000 Societa' Consortile a	c

responsabilità limitata". =====

La società potrà usare la denominazione abbreviata "Patto

2000 Soc. Cons. a r.l.". =====

La Società ha prevalente capitale pubblico e non persegue

scopo di lucro. =====

===== Art. 2 =====

===== SEDE =====

La società ha sede legale nel territorio della Repubblica I-

taliana e nel Comune di Città della Pieve (Perugia) all'indi-

rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il

registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle di-

sposizioni attuative del codice civile. =====

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altrove,

ed anche all'estero, sedi secondarie, succursali ed uffici

di rappresentanza nonché di sopprimerli. =====

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale

nell'ambito dello stesso comune. =====

E' invece di competenza dei soci decidere il trasferimento

della sede legale in un comune diverso. =====

===== Art. 3 =====


===== DOMICILIO LEGALE DEI SOCI =====

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società

sarà quello risultante dal Registro delle Imprese. =====

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domi-

cilio. =====



===== Art. 4 =====

===== DURATA =====

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci. =====

===== Art. 5 =====

===== OGGETTO =====

La Società Consortile a r.l. è costituita senza fini di lucro ed ha per oggetto: =====

1) la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno Orvietano, ai sensi dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come integrata dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi della comunicazione della Commissione Europea del 5 giugno 1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge 341/95, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662 e della delibera CIPE 21 marzo 1997. =====


Il Patto riguarda le Province di Perugia, Siena e Terni e gli enti subentrati alle Comunità Montane Amiata Senese, Monte Cetona, Monte Peglia e Selva di Meana e Monti del Trasimeno e si riferisce ai territori dei Comuni di Chiusi, Chianciano, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Montepulciano, Pienza, Radicofa-

ni  
Sa  
no  
Ve  
Mc  
nc  
e  
ni  
2)  
pr  
-  
sc  
-  
e,  
g  
a  
-  
a  
-  
s  
n  
-  
l  
-

ni, Montalcino, Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Abbadia  
San Salvatore, San Quirico d'Orcia, Orvieto, Fabro, Monteleo-  
ne d'Orvieto, Ficulie, Alleron, Montegabbione, Porano, San  
Venanzo, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi,  
Montecchio, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Pacia-  
no, Tuoro, Passignano, Panicale, Corciano, Marciano, Piegaro  
e Magione, e le Camere di Commercio di Perugia, Siena e Ter-  
ni; =====

2) per il perseguimento delle finalità del Patto la Società  
provvede a: =====

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti  
sottoscrittori; =====
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione  
e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, re-  
gionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso  
alle sovvenzioni globali; =====
- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie  
alla realizzazione del Patto; =====
- assicurare il monitoraggio o la verifica dei risultati: ----
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei  
soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute  
necessarie in caso di inadempimenti o ritardi; =====
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con  
l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze



di servizi; =====

- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata. =====

La Società potrà assumere inoltre, a carattere strumentale e comunque assolutamente non prevalente, direttamente o indirettamente o mediante acquisto di partecipazioni sociali, interessenze in altre società od imprese avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio, concedere iscrizioni, riduzioni, surrogazioni, postergazioni ipotecarie e prestare avalli, fideiussioni e garanzie a favore dei soci o di terzi.

La Società potrà compiere infine tutte le altre operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. =====

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali, nonché nei limiti di legge eventualmente riferibili e applicabili ai soci. =====

In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità, alle Leggi vigenti in materia. =====

===== Art. 6 =====

===== CAPITALE SOCIALE =====

L'a  
put  
Leg  
D.l  
Il  
qu  
so  
un  
Oc  
rj  
Le  
di  
a  
s  
e  
l  
f


L'assetto societario è costituito in prevalenza da capitale pubblico ai sensi della Legge 142/90 come integrato dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. =====

Il Capitale Sociale è pari ad Euro 55.584,34 (cinquantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola trentaquattro) diviso in quote del valore minimo di 0,01 (zero virgola zero uno) Euro o di suoi multipli. =====

Ogni quota del valore minimo è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse. =====

Le quote sociali sono liberamente trasferibili nel rispetto della prevalenza del capitale pubblico e del diritto degli altri soci. La partecipazione di ciascun socio non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale complessivo della società. =====

In conformità al D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in caso di perdita di tutto o parte il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2482 bis e ter del Codice Civile, non costituisce adeguato provvedimento a risolvere la crisi dell'impresa la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and appears to be an official seal or logo, possibly of a company or a public authority. The signature is stylized and somewhat illegible.

risultati comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato conformemente al predetto decreto. =====

===== Art. 7 =====

===== SOCI ED OBBLIGHI SOCIALI =====

Hanno diritto a partecipare alla società consortile: =====

- le Provincie, gli enti subentrati alle Comunità Montane, i Comuni e le Camere di Commercio, elencati al punto 1 del precedente art. 5 (cinque); =====

- le Associazioni di Categoria imprenditoriali e le Centrali Cooperative operanti nell'area del patto territoriale e che hanno sottoscritto a Montepulciano in data 20 ottobre 1997 il primo documento di concertazione del patto territoriale; =====

- l'Ente Irriguo Umbro-Toscano; =====

- il Consorzio di Bonifica Valdichiana Romana e Val di Paglia; =====

- la Società Valdorcina S.r.l.; =====

- le Banche e gli Istituti di credito; =====

- la Società Sviluppumbria SPA e l'Eurobic Toscana Sud S.r.l.

Possono chiedere di far parte della società consortile altri soggetti di rappresentanza generale e di categoria, Enti pubblici, Università ed Istituzioni di ricerca la cui adesione è utile e funzionale ai fini del raggiungimento degli scopi del patto territoriale. =====

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dalla partecipazione alla Società. =====

L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta dell'interessato il quale dovrà dichiarare la completa conoscenza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di approvarle senza riserve. =====


Sulla richiesta di ammissione delibera l'organo amministrativo, la delibera che ne respinge la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata. =====

Le nuove adesioni sono ammesse entro i limiti del mandato conferito all'organo amministrativo sull'aumento del capitale sociale nei limiti di cui al precedente art. 6 (sei). =====

Ciascun socio consorziato può recedere dalla società consortile in ogni momento qualora ritenga che le attività poste in essere o le linee programmatiche assunte dalla medesima società consortile, non risultino più compatibili con i propri obiettivi istituzionali o, con particolare riferimento ai soci pubblici, qualora specifiche norme di legge impongano la dismissione della partecipazione nella società. =====

Il diritto di recesso compete inoltre in tutti i casi previsti dalla legge. =====

Il diritto di recesso deve essere esercitato nei termini e





con le modalità stabilite dall'art. 2473 c.c. =====

L'esclusione del socio non può essere deliberata se non nel

caso indicato nell'art. 2466 c.c. =====

Può essere escluso anche il socio consorziato che risulti inadempiante all'eventuale obbligo di versamento delle quote

di contributo e/o finanziamento annuo, ed in tal caso l'e-

sclusione è regolata secondo la procedura di cui all'art.

2466 c.c. =====

Al socio escluso o receso spetta il solo rimborso della quo-

ta sottoscritta al valore nominale o al minor valore risul-

tante dal bilancio di esercizio in cui il rapporto si scio-

glie, imputandosi invece l'eventuale maggior valore a riser-

va speciale. =====

In ogni caso il socio receduto o escluso dovrà adempiere in-

tegralmente agli impegni che eventualmente avesse assunto

nei confronti della società in relazione alle attività pro-

mosse dalla medesima e/o derivanti da benefici o servizi

spettanti al medesimo socio receduto o escluso, nonché al ri-

piano dei disavanzi patrimoniali emergenti dal bilancio di e-

esercizio in cui si è realizzato il recesso. =====

===== Art. 8 =====

===== QUOTE SOCIALI =====

Ciascun socio che intende cedere in tutto od in parte la pro-

pria quota deve offrirla in prelazione agli altri soci, sal-

vo i limiti di cui al precedente art. 6 (sei), comunicando

loro, mediante lettera raccomandata, il valore della quota  
che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di  
pagamento. =====


Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della rac-  
comandata gli altri soci devono comunicare se intendono eser-  
citare o meno il diritto di prelazione. =====

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da  
parte di tutti gli altri soci il cedente può alienarle a ter-  
zi, previa comunicazione della eventuale mancata collocazio-  
ne, sia all'organo amministrativo che agli altri soci, allo  
stesso prezzo o ad un prezzo superiore, indicando i nomi de-  
gli acquirenti. Gli altri soci hanno ancora trenta giorni di  
tempo dalla predetta comunicazione per esercitare il diritto  
di prelazione allo stesso eventuale diverso prezzo offerto  
da terzi. Se i soci che intendono esercitare il diritto di  
prelazione sono più di uno, la quota offerta in vendita sarà  
ripartita tra loro proporzionalmente al valore delle loro  
quote di partecipazione alla società. =====

Tale diritto di prelazione non sussiste invece, qualora gli  
Enti Pubblici, che sono soci, intendano cedere in tutto o in  
parte le proprie quote ad altri Enti Pubblici anche non soci.

L'organo amministrativo dovrà comunque esprimere il proprio  
gradimento per ogni cessione di quote a terzi, ed anche ad  
altri soci. =====

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "NOTAIO" at the bottom and some illegible text around the perimeter. The signature is a stylized, cursive name.

di opzione da parte di tutti i soci, conseguente alla delibera assembleare di aumento del capitale, non potrà essere inferiore a 2 (due) mesi, dalla data di deliberazione di aumento. =====

Nel caso che uno o più soci non esercitino il diritto di opzione, dovranno cedere gratuitamente agli altri soci il loro diritto, in proporzione del valore delle rispettive quote se gli accettanti sono più di uno. =====

Anche la cessione del diritto di opzione sia gratuitamente agli altri soci, sia con corrispettivo a terzi, deve essere ratificata dall'organo amministrativo, il quale deve verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (sei), fermo restando che tale ratifica non si rende necessaria in caso di cessione del diritto di opzione ad altri Enti Pubblici anche non soci. =====

Nei casi diversi da quelli disciplinati dall'ultimo comma dell'art. 6 (sei), l'Assemblea dei soci delibera in ordine al capitale sociale secondo le disposizioni di legge. =====

===== Art. 9 =====

===== ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Sono organi della società: =====

- a) l'Assemblea dei soci; =====
- b) l'Organo amministrativo; =====
- c) l'Organo di controllo. =====

La società non potrà istituire organi diversi da quelli pre-

visti dalle norme generali in tema di società. =====

===== Art. 10 =====

===== CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'Assemblea dei Soci è convocata o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciò mediante lettera raccomandata spedita ai Soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C., o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci consorziati, che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata. =====

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-

tasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, anche fuori dalla sede sociale, purché nel Territorio Italiano. =====

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale e siano presenti, o almeno informati, tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, quest'ultimo se =====

nominato, e tutti questi non si oppongano alla trattazione degli argomenti. =====

===== Articolo 11 =====

===== INTERVENTO IN ASSEMBLEA =====

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese. =====

Ogni Socio che ha diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta o telegramma, anche da Terzi estranei. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea e la validità delle deleghe. =====

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale. =====

===== Articolo 12 =====

===== PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza/impedimento di quest'ultimo dal Vice-Presidente se nominato, salvo che l'Assemblea stessa non elegga alla Presidenza uno dei Soci presenti. =====

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, scelto dall'Assemblea anche all'infuori dei Soci e può essere coadiuvato, occorrendo, da due Scrutatori. =====

Qualunque socio potrà prendere visione dei Verbali delle Assemblee negli uffici della società dal momento della trascrizione nel Libro delle Decisioni dei Soci. =====

===== Articolo 13 =====

===== DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA =====

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale. =====

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti salvo i casi previsti dal terzo comma dell'art. 2479-bis del codice civile. =

===== Art. 14 =====

===== AMMINISTRAZIONE =====

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. =====

Ove le specifiche norme in materia di società a partecipazione pubblica lo consentano, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. =====

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e il genere meno rappresentato dovrà ottenere numero 2 (due) consiglieri, qualora il Consiglio di Amministrazione si componga di numero 5 (cinque) membri, ovvero di numero 1 (un) consigliere, qualora il Consiglio di Amministrazione si componga di numero 3 (tre) membri.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. =====

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previste dall'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, ai sensi della suddetta norma. =====

Durano in carica per un biennio, o, se consentito dalle specifiche norme di legge tempo per tempo vigenti che regolano le società a partecipazione pubblica, per altro periodo superiore

fiore  
 ti.  
 Ad est  
 della  
 stando  
 di cu  
 ai con  
 po per  
 ne pub  
 (venti  
 Ricorr  
 glio c  
 de noi  
 può e  
 Presid  
 senza  
 Nel pe  
 accadit  
 catica  
 gano  
 poteri  
 mitazi  
 dell'Co  
 in car  
 per di

riore indicato all'atto della loro nomina, e sono rieleggibi-

li. =====

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto

della Società nell'esercizio delle loro funzioni, fermo re-

stando la competenza dell'assemblea, per la determinazione

di cui al n. 3 (tre) dell'art. 2364 del c.c. relativamente

ai compensi, nei limiti previsti dalle specifiche norme tem-

po per tempo vigenti che regolano le società a partecipazio-

ne pubblica, come meglio precisato al successivo articolo 20

(venti). =====

Ricorrendo le condizioni di legge per la nomina del Consi-

glio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci che vi provve-

de nomina all'interno del suddetto organo il Presidente e

può eleggere anche un Vice - Presidente che sostituirà il

Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

senza alcun compenso aggiuntivo per la predetta carica. =====

Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per

scaduto mandato di carica e quella dell'accettazione della

carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'or-

gano amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i

poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza li-

mitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni

dell'organo amministrativo. =====

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora

per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggio-



riore indicato all'atto della loro nomina, e sono rieleggibi-

li. =====

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto

della Società nell'esercizio delle loro funzioni, fermo re-

stando la competenza dell'assemblea, per la determinazione

di cui al n. 3 (tre) dell'art. 2364 del c.c. relativamente

ai compensi, nei limiti previsti dalle specifiche norme tem-

po per tempo vigenti che regolano le società a partecipazio-

ne pubblica, come meglio precisato al successivo articolo 20

(venti). =====

Ricorrendo le condizioni di legge per la nomina del Consi-

glio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci che vi provve-

de nomina all'interno del suddetto organo il Presidente e

può eleggere anche un Vice - Presidente che sostituirà il

Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

senza alcun compenso aggiuntivo per la predetta carica. =====

Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per

scaduto mandato di carica e quella dell'accettazione della

carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'or-

gano amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i

poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza li-

mitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni

dell'organo amministrativo. =====

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora

per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggio-

ranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà

cessato e si dovrà subito convocare l'assemblea per la nomi-

na del nuovo organo amministrativo. =====

Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica

per dimissioni o per altre cause si provvederà ai sensi del-

l'art. 2386 c.c. =====

L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della

società consortile. =====

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-

presentanza generale della società consortile spetta al Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del suc-

cessivo art. 15 (quindici). =====

===== Art. 15 =====

===== IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE =====

In caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente

convoca il consiglio di Amministrazione nei casi previsti

dal successivo art. 17 (diciassette) e lo presiede. =====

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche in

giudizio, al Presidente, a meno che non siano state attribui-

te all'Amministratore Delegato. =====

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito

ad ogni effetto dal Vice Presidente se nominato. =====

===== Art. 16 =====

===== AMMINISTRATORE DELEGATO =====

In caso di nomina di organo amministrativo collegiale, il

Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, può nominare un Amministratore Delegato che dura in carica fino allo scadere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque, fino alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo. Qualora venga nominato un Amministratore Delegato i suoi poteri sono stabiliti all'inizio di ogni mandato con apposita delega da parte del Consiglio di Amministrazione. =====

Resta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. =====

In caso di assenza dell'amministratore delegato, le relative funzioni sono svolte dal Presidente. =====

===== Art. 17 =====

===== IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, nella sede della Società od anche in altro luogo, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di raccomandata o a mano con la data e la firma di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire al domicilio, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dall'amministratore, fermo restando che, qualora non sia stato indicato un numero di telefax o un indirizzo di posta elettronica, l'avviso deve essere fatto perveni-

re a mezzo raccomandata e, per i casi urgenti, con telegramma, telefax o per posta elettronica da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima. =====

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica nonché il sindaco ed il revisore, se nominati. =====

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo se nominato. =====

===== Art. 18 =====

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
===== NE =====

Per la validità delle deliberazioni del C. di A. è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice Presidente se nominato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. =====

A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta. =====

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente della seduta e dal segretario. =====

===== Art. 19 =====

mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale. =====

h) Transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende conto, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni, accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali, consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunci ad ipoteche legali e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri automobilistici, censuari e nel gran libro del debito pubblico. =====

i) Cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e del conto perdite e profitti. =====

l) Nomina l'amministratore delegato. =====

m) Delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali. =====

===== Art. 20 =====

===== COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI =====

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme di legge tempo per tempo vigenti che regolano le società a partecipazione pubblica. =====

In linea con le previsioni della normativa relativa alle so-

cietà a partecipazione pubblica e permanendo la relativa li-  
mitazione, è fatto divieto di corrispondere gettoni presenza  
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'at-  
tività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato  
all'organo amministrativo. =====

===== Art. 20-bis =====

===== PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE =====

La società predispone specifici programmi di valutazione del  
rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'am-  
bito della relazione di cui al presente articolo. =====

La società valuta altresì l'opportunità di integrare, in con-  
siderazione delle dimensioni e delle caratteristiche organiz-  
zative, gli strumenti di governo societario con: =====

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità  
dell'attività svolta della società alle norme di tutela del-  
la concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza  
sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà indu-  
striale o intellettuale; =====

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo crite-  
ri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla comples-  
sità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di con-  
trollo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste  
da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo  
di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'effi-  
cienza della gestione; =====

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; =====

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. =====

Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio. =====

Delle ragioni della mancata istituzione di tali strumenti deve essere dato conto nella predetta relazione. =====

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 6 comma 1, del D.lgs. 175/2016 la società adotterà idonei strumenti di rilevazione contabile separata in riferimento alle diverse attività svolte che possono risultare necessari per il rispetto delle disposizioni in vigore. =====

===== Art. 21 =====

===== ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE =====

In linea con le previsioni della normativa relativa alle società a partecipazione pubblica e permanendo la relativa previsione, i soci nominano un organo di controllo, costituito da un unico sindaco, o un revisore, se obbligatorio ai sensi

ot- della normativa in materia di società a partecipazione pub-  
en- blica tempo per tempo vigente. La nomina del sindaco o del  
di- revisore è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni  
ti- poste dall'articolo 2477 Codice Civile. =====

==== Il sindaco unico viene nominato ai sensi dell'articolo 2477  
or- Codice Civile. =====

ro- Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e  
==== 2403-bis Codice Civile ed inoltre esercita la revisione lega-  
re- le dei conti, se non diversamente stabilito dall'assemblea  
an- dei soci che ne dispone la nomina; in relazione a ciò il sin-  
con- daco dovrà essere un revisore legale iscritto nell'apposito  
==== registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli  
de- artt. 2406 e 2407 Codice Civile. =====

==== La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci  
del all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo  
file- ufficio e dovrà essere conforme ai limiti previsti dal  
atti- D.lgs. 175/2016 e/o altre norme di legge tempo per tempo vi-  
petto genti. =====

==== Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al  
==== sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella rela-  
==== zione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti  
e so- soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il  
a pre- sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e  
ituito presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte ai soci. =

sensi Si applica la disposizione di all'articolo 2409 Codice Civi-



le. =====

In alternativa al sindaco la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del sindaco se nominato. =====

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio e non potrà eccedere i limiti previsti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. =====

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dal conferimento dell'incarico. =

L'incarico può essere rinnovato senza alcuna limitazione.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, sentito il sindaco se nominato. =====

Il Revisore Legale può dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.lgs. 39/2010.' =====

Della decisione di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, la società e il Revisore Legale devono darne tempestiva informazione al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. =====

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 39/2010; si applica inoltre la disposizione di cui all'articolo 15 del D.lgs. 39/2010. =====

===== Art. 21-bis =====

== CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' ==

===== A PARTECIPAZIONE PUBBLICA =====

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale. =====

===== Art. 22 =====

===== ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI =====

L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla gestione, qualora ne ricorra l'obbligo, provvedendo a depositare copia del bilancio e della relazione sulla gestione se redatta nella sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della presentazione ai soci per la decisione di appro-

vazione. Qualora siano nominati il sindaco o il revisore, il bilancio, con la relazione se redatta, deve essere comunicato dall'organo amministrativo all'organo di controllo, almeno trenta (30) giorni prima della presentazione ai soci per la decisione di approvazione. =====

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

===== Art. 23 =====

===== RIPARTIZIONE DEGLI UTILI =====

Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite degli esercizi precedenti, saranno ripartiti nel modo seguente: =====

- a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====
- b) almeno il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva straordinario. =====

La restante parte, salvo diversa delibera assembleare derivante dall'applicazione di norme regolanti le società partecipate da pubbliche amministrazioni, sarà destinata ad iniziative connesse allo sviluppo dell'area interessata dal pat-

il to territoriale. =====

.ca- ===== Art. 24 =====

lme- ===== MODALITA' NOMINA LIQUIDATORI E LIQUIDAZIONE =====

per Quando si verifica una delle cause che comporta lo sciogli-  
mento della Società, l'organo amministrativo deve provvedere  
senza indugio alla convocazione della Assemblea dei soci. =====

entro L'Assemblea convocata a norma del presente articolo e con le

: al- maggioranze di cui all'art. 13 (tredici), dovrà deliberare

; in sulla nomina del liquidatore, sulle modalità di liquidazio-

: se- ne, sui poteri del liquidatore, e ne fisserà gli emolumenti. =

n ca- Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquida-

della tore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art.

===== 2487 del Cod. Civ. =====

===== Art. 25 =====

===== CAUSE DI SCIoglimento =====

ercizi Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono  
quelle previste dalla legge. =====

fino a ===== Art. 26 =====

===== CONTROVERSIE =====

riserva Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci, oppu-  
re tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidato-

e deri- ti, Sindaci o Revisori, aventi per oggetto diritti disponibi-

i parte- li relativi al rapporto sociale, saranno preliminarmente og-

ad ini- getto di un tentativo di conciliazione esperito da una came-

dal pat- ra conciliativa istituita ai sensi di Legge. =====

Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere ad un Arbitro Unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. =====

L'arbitro unico deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. =====

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e le altre tempo per tempo vigenti. =====

L'arbitro unico stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. =====

La presente clausola non si applicherà alle controversie nelle quali la Legge prevede obbligatoriamente l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. =====

===== Art. 27 =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI =====

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile in materia di Società a responsabilità Limitata nonché le norme delle leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica." =====